

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. III-bis, R.G. n. 10279/2014.

2. Nome dei ricorrenti:

Cognome	Nome	C.F.	sede
CIUFFOLI	ELENA	CFFLNE95C44C573B	BOLOGNA
LELLI MAMI	FILIPPO	LLLFPP94A01C573T	BOLOGNA
LONGO	FEDERICA	LNGFRC95L69E506G	BOLOGNA
ROSSINI	MELISSA	RSSMSS92S69D458W	BOLOGNA
VELLUCCI	GIULIA	VLLGLI94H56H501V	BOLOGNA
MANZO	ALESSANDRA	MNZLSN93M52H501G	BOLOGNA
GIAMBENETTI	FEDERICA	GMBFRC91A53H501T	CAMERINO
BUONANNO	ROSAMARIA	BNNRMR86P53A509D	FEDERICO II
MARRUCCI	ALESSANDRA	MRRLSN95P42F839J	FEDERICO II
TATA	FRANCESCA	TTAFNC92A59A390Y	FEDERICO II
ARDIZZONE	FEDERICA ILARIA	RDZFRC94C42F209P	MESSINA
GALLO	GIACOMO MARIA	GLLGMM95S20I533I	MESSINA
PANZERA	CLAUDIA	PNZCLD95A47H224P	MESSINA
SINAGRA	UGO SALVATORE	SNGGLV95T22G273N	MESSINA
VITTIGLIO	ELENA	VTTLNE92M69G273P	MESSINA
SERRANO'	DOMENICA	SRRDNC94D66F112W	MESSINA
ARENA	PAOLA	RNAPLA95M48C351S	MESSINA
POGGESI	GINEVRA	PGGGVR92S43A564B	MESSINA
PACE	GIADA	PCAGDI95H47G273M	MESSINA
MINI'	NICOLETTA	MNINLT95C63G273Z	MESSINA
LAGAMBA	GIULIA	LGMGLI94T70D969O	MESSINA
BAGOLINI	CHIARA	BGLCHR94R48E514Z	MILANO STATALE
CANTALUPI	BEATRICE MARIA	CNTBRC95A62A940D	MILANO STATALE
CIUTI	SILVIA	CTISLV92P57F205B	MILANO STATALE
COLOMBO	IRENE ERMINIA	CLMRRM78M71E801O	MILANO STATALE
DESOGUS	DANIELE	DSGDNL92H20F205K	MILANO STATALE
FERLA	SABRINA	FRLSRN95L62M109R	MILANO STATALE
ORIFICI	CHIARA	RFCCHR94L65F704D	MILANO STATALE
SARTI DEPONTI	LARA ELISA	SRTLSS92P55L400L	MILANO STATALE
BALDASSA	ALESSIA	BLDLSS95C52C111Z	PADOVA
CATERINO	MARIANGELA	CTRMNG94B57A489Z	PADOVA
COROSANITI	SIMONE	CRSSMN90A10H501X	PARMA
BUCOSSÌ	MONICA	BCSMNC94M64F704H	PERUGIA
CATALANOTTO	ANTONIO	CTLNTN93R08G273O	PERUGIA
FANTOZZI	MARCO	FNTMRC93S10H5091Q	PERUGIA
LUZI	GIULIA	LZUGLI94H65E472U	PERUGIA

MAGGI	GIULIA	MGGGLI94L61L117R	PERUGIA
MANAUZZI	GIULIA	MNZGLI94D43E472K	PERUGIA
MANCINI	YLENIA	MNCYLN94E67C745O	PERUGIA
MAZZETTI	ANTONIO	MZZNTN93C22H501G	PERUGIA
ALBANESE	DENISE	LBNDNS94M43H501K	PERUGIA
BERTOLUCCI	ALICE	BRTLCA94S47F023Q	PISA
IANNUZZO	GIOVANNI	NNZGNN95E03F061T	PISA
MINIATI	MARGHERITA	MNTMGH93B57G713A	PISA
PARDI	ISA	PRDSIA94S66H501M	PISA
DEMURU	VERONICA	DMRVNC87M69B354H	SASSARI
PAZZAGLIA	ARIANNA	PZZRNN95L43H769L	TERAMO
CELSI	ELEONORA	CLSLNR92C59D969Z	TORINO
BILLE'	MARIALESSIA	BLLMLS93R61F158M	TORINO

2.1 Indicazione delle Amministrazioni resistenti: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA, IN PERSONA DEL RETTORE *PRO TEMPORE*, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA, IN PERSONA DEL RETTORE *PRO TEMPORE*, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, IN PERSONA DEL RETTORE *PRO TEMPORE*, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA, IN PERSONA DEL RETTORE *PRO TEMPORE*, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA, IN PERSONA DEL RETTORE *PRO TEMPORE*, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO, IN PERSONA DEL RETTORE *PRO TEMPORE*, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, IN PERSONA DEL RETTORE *PRO TEMPORE*, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, IN PERSONA DEL RETTORE *PRO TEMPORE*, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, IN PERSONA DEL RETTORE *PRO TEMPORE*, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA, IN PERSONA DEL RETTORE *PRO TEMPORE*, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI, IN PERSONA DEL RETTORE *PRO TEMPORE*, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO, IN PERSONA DEL RETTORE *PRO TEMPORE*, nonché nei confronti dei controinteressati in atti.

3. Estremi dei provvedimenti impugnati:

a) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Veterinaria per l'a.a. 2014/2015 pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, nella quale i ricorrenti risultano collocati oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessi al corso e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l'iscrizione dei ricorrenti;

a1) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;

b) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo di Messina e di quelli delle sottocommissioni d'aula, in particolare nella parte in cui viene dato atto che i commissari hanno ordinato che la scheda anagrafica venisse sigillata in una busta fornita dall'Ateneo (priva di **internografia**) e senza alcuna verifica delle generalità indicate dai candidati nella scheda anagrafica stessa;

b1) del provvedimento non conosciuto con il quale l'Ateneo di Messina si è

determinato, in difformità alla nota M.I.U.R. 2 aprile 2014, a far sigillare le schede anagrafiche in buste prive di internografia e di consistenza, colore e grammatura non idonea a tenere nascoste le generalità dei candidati e soprattutto l'abbinamento dello stesso con il codice segreto;

b2) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte nonché della nota M.I.U.R. 2 aprile 2014 nella parte in cui ordina agli Atenei di far imbustare la scheda anagrafica dopo la compilazione nel "bustone" aperto senza alcuna garanzia che, dopo la consegna, la Commissione non possa accedere alle informazioni di abbinamento tra il codice segreto e il nome del candidato;

c) del D.M. del 5 febbraio 2014 n. 85 concernente le modalità e contenuti delle prove di ammissione, per l'anno accademico 2014-2015, ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale, fra l'altro, nei corsi di cui all'avviso del MIUR 13.01.2014, n. 562;

c1) del D.M. del 7 marzo 2014 n. 216 sulla "Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Veterinaria a.a. 2014/2015;

d) dei bandi di concorso per l'ammissione ai corsi di laurea in Veterinaria delle Università in epigrafe ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione;

e) dell'articolo 10, comma 1 del D.M. n. 85 del 5 febbraio 2014, nella parte in cui viene dichiarata la non idoneità dei soggetti con punteggi più bassi di 20.

-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno e non conosciuto.

4 Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 5 FEBBRAIO 2014 E DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Nonostante l'ampio contenzioso, il M.I.U.R., si è limitato a porre in essere tutta una serie di nuovi accorgimenti senza tuttavia eliminare il vizio genetico e comune su cui si è pronunciata la sede consultiva del Consiglio di Stato dopo ampia ed approfondita istruttoria (Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233).

Prima di decidere, avvedendosi di tale criticità, il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover toccare con mano tali elementi, provvedendo ad ordinare istruttoria e chiedendo di aver prova:

a) che sul modulo di risposta non fosse in qualche modo impresso l'username attribuito a ciascun candidato;

b) che il foglio consegnato a ciascun candidato, contenente il codice identificativo della

prova, l'indirizzo del sito web del MIUR e le chiavi personali per accedere all'area riservata del sito (username e password), non recasse elementi o dati atti ad identificare la prova del candidato;

c) che tali elementi – ad eccezione del codice a barre – non fossero presenti nel modulo di risposta.

Occorreva, in altri termini, che il Ministero riferente provasse che quanto disposto dal D.M. non potesse consentire in alcun modo l'identificazione preventiva della prova svolta da ciascun candidato.

Dopo aver accertato che, invece, le modalità di espletamento del concorso provavano esattamente il contrario, il Consiglio di Stato stigmatizzava duramente la scelta del Ministero (Consiglio di Stato, Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233), così esprimendosi: *"E' possibile ricavare con certezza che ciascuna prova reca impresso non solo il codice a barre, ma anche il codice identificativo del singolo candidato, numero che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova. Sicchè si può affermare che dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato, che l'aveva elaborate"*.

2. Sul modus operandi dell'Ateneo e sull'aggravamento della criticità imposta dal M.I.U.R.

Le linee guida ministeriali e gli accorgimenti dell'Ateneo, poi rivelatisi maldestri ma comunque mirati al fine di tutela dell'anonimato, dopo 7 anni di battaglie, hanno finalmente confessato che anche in questo concorso va rispettato il principio dell'anonimato e, soprattutto, che sino ad oggi ciò non era accaduto.

Per usare le parole di uno degli Atenei (sia chiaro neanche lì rispettato ma solo enunciato) l'obiettivo è *"garantire l'assoluta impossibilità di collegare il codice del compito con l'identità del candidato"* (cfr. stralcio del verbale dell'Ateneo di Bologna).

L'Ateneo di Pisa ha tanto chiaro questo concetto da non accettare il suggerimento del M.I.U.R. di far riporre tale "preziosa scheda" dentro una busta comunque aperta ed accessibile a tutti ma di dotare i candidati di una terza busta ove sigillare la scheda.

Il plico CINECA (quello super sigillato e posto all'interno dei pacchi con sigilli antieffrazione) non contiene altre buste oltre quella ove andrà riposta la scheda risposte, ragion per cui è l'Ateneo che, separatamente, ha distribuito ai candidati una terza (la prima è il cosiddetto plico che contiene tutto il materia compresa la seconda busta indirizzata al CINECA) busta.

Sfortunatamente tale busta si rivelerà trasparente e basta sollevarla per leggere chiaramente il contenuto. L'Ateneo ha usato le buste che aveva in archivio senza badare alle caratteristiche delle stesse, alla grammatura ed al rivestimento interno.

Per un verso è confessato dall'Ateneo che l'anagrafica non può essere letta e svelata ed anzi è necessario proteggerla chiudendola in una busta, per altro verso l'accorgimento usato si dimostra inidoneo. Il fine dell'introduzione della busta, infatti, è rintracciabile, esclusivamente, nella necessità che l'abbinamento codice numerico - nome del candidato rimanga segreto sino alla correzione da parte del CINECA.

L'Ateneo è stato diffidato dal distruggere le buste così da consentire ogni verifica al Collegio.

Una di queste è stata fornita e le caratteristiche della stessa sono state attestate dalla Ditta che le produce.

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PATERNITÀ DELLA PROVA DI CONCORSO.

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Come chiarito con il precedente motivo di ricorso, presso gli Atenei in epigrafe (Messina in particolare), per un verso si è compreso che i commissari non potessero “toccare” e verificare il contenuto della scheda anagrafica e, per altro verso, la si è imbustata in supporti forniti dall’Ateneo di colore bianco e di consistenza e grammatura non sufficiente ad impedire di leggere il contenuto posto all’interno.

A differenza di altre Università che hanno usato tale accorgimento (una seconda busta per sigillare l’anagrafica), inoltre, si è omesso di introdurre un’adeguata accortezza per evitare di mettere a rischio la garanzia della paternità del compito di ogni singolo candidato.

Ogni candidato ha ricevuto il plico, ha compilato la scheda anagrafica e dopo aver inserito i dati (propri o del proprio “compagno”) ha richiuso la busta in dotazione. Nessuno, lo imponeva il M.I.U.R., poteva riaprire quella busta e controllare quali generalità erano state indicate.

Così facendo, dunque, presso l’Ateneo resistente si è violato palesemente il principio più basilare di tutte le procedure concorsuali ovvero quello della certezza della paternità dell’elaborato da parte dei candidati.

Se uno, cento, mille o tutti i concorrenti, peraltro non solo presso l’Ateneo resistente ma anche in altre sedi avessero voluto portarsi dietro i “propri geni” per fare loro il compito nessuno, ex *lex specialis*, se ne sarebbe accorto.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 DELL’ALLEGATO A DEL D.M. 5 FEBBRAIO 2014, N. 85.

Il CINECA, che aveva il compito di correggere i compiti per tutti gli Atenei d’Italia, non ha redatto alcun verbale di tale operazione.

E’ confessato inoltre che in quella sede si è fatto un mero controllo formale al fine di verificare che fossero congruenti con quelle consegnate.

E ciò nonostante, tanto il rispetto dei principi generali in tema di procedure concorsuali imponga, come è scontato che sia, la verbalizzazione di ogni accadimento rilevante ai fini della selezione, ma anche la stessa *lex specialis* avesse previsto un’indicazione vincolante *ad hoc* nell’allegato 1 al D.M. 12 giugno 2013 (cfr. artt. 2 e 13, all. 1, D.M. 5 febbraio 2014).

Tanto premesso, non è dubitabile che l’assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione sull’attività da essa dispiegata non consenta di esercitare un adeguato controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la correzione (e conservazione) della prova, consumandosi, quindi, l’inesistenza di quell’attività e materializzandosi un vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell’attività, e cioè la collocazione in posizione non utile di parte ricorrente (cfr., da ultimo, proprio **T.A.R. Lazio, Sez. III, ord. 22 maggio 2014, n. 5457; in termini** CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; *adde*: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070).

IV. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX

SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 1 AL D.M. 5 FEBBRAIO 2014. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Come anticipato in premesse il modulo risposte di parte ricorrente, ammesso, per mera ipotesi difensiva, che sia stato corretto dal CINECA (ma anche nel caso che sia sempre rimasto presso l'Ateneo, in realtà, poco cambierebbe per l'analisi del vizio che di seguito si espone), non è stato custodito con le modalità e le garanzie previste dal D.M. 5 febbraio 2014.

È noto che, al fine di limitare al minimo le possibilità di manomissione dei plichi, il D.M. onerava *“Ogni Università, a cura del responsabile amministrativo, nella stessa giornata dello svolgimento della prova di ammissione, a consegnare presso la sede del CINECA, al rappresentante del MIUR il materiale di cui al punto 10, lettera a) e eventualmente lettera d)”*.

Nonostante parte ricorrente abbia richiesto all'Ateneo ed al CINECA tutti i verbali delle operazioni concorsuali, nulla è dato sapere circa la custodia dei plichi e l'attività che il CINECA ha apprestato al fine di provvedere alla correzione dei compiti.

V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 15 DELL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO 5 FEBBRAIO 2014.

Gli atti di concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto il concorso e la graduatoria pubblicata sul sito del CINECA non sono mai stati approvati dal Rettore né, in ipotesi si ritenesse che serva un'approvazione unica nazionale, dal Ministero.

E ciò in maniera illegittima.

“L'approvazione della graduatoria di concorsi da parte dell'Amministrazione competente, al di là dell'improprio ‘nomen iuris’, è un provvedimento di amministrazione attiva, di natura costitutiva, che ha carattere centrale e conclusivo nell'ambito del procedimento di concorso, mediante il quale l'Amministrazione fa proprio l'operato della Commissione esaminatrice” (Cons. Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 221).

Ciò appare ancora più evidente con riguardo ad elementi decisivi accaduti dopo la celebrazione della prova quali:

- la vicenda del plico di Bari;
- la verbalizzazione da parte di una Commissione del concorso della presenza delle buste non idonee a segretare il contenuto dell'anagrafica.

Di tali fatti non v'è traccia in nessuno dei provvedimenti impugnati giacchè il Ministero e gli Atenei hanno omesso qualsiasi nuova adozione provvedimentoale.

Non v'è dubbio che tali lacune siano tanto importanti da poter causare l'invalidità dell'intero procedimento riguardando “aspetti dell'azione amministrative la cui conoscenza risulti necessaria per poterne verificare la correttezza” dell'operato della Commissione (Cons. Stato, Sez. V, 22 febbraio 2011, n. 1094).

VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL D.M. 25 MAGGIO 2012 E DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.

La prova predisposta dal Ministero era rappresentata da un test di n. 60 domande, suddivise in n. 4 gruppi omogenei: logica e cultura generale; biologia; chimica; fisica e matematica. In calce a ciascuna delle domande venivano prospettate n. 5 risposte, tra le quali scegliere quella ritenuta esatta.

Regola assoluta osservata dai formulatori ministeriali è che tra le risposte suggerite il candidato ne dovrà *“individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili”*. Ogni risposta diversa dall’unica esatta (la sola che avrebbe dato diritto all’attribuzione di 1 punto) sarebbe stata giudicata errata con l’attribuzione di un punteggio negativo di - 0,40, mentre in caso di mancata risposta non sarebbe stato assegnato alcun punteggio.

In altri contenziosi vedremo, che alcune delle 60 domande sono errate, con più risposte esatte, imperfette o fuori programma.

Una prima notazione, tuttavia, è tranciante.

Questa difesa vuol far notare che non è più e soltanto un problema di errori e/o imperfezioni nel test, ma del test in sé.

Non risulta, infatti, che il test sia mai stato sottoposto a quelle procedure di analisi e validazione che è necessario espletare tutte le volte che si produce e si utilizza un test in base ai cui risultati si decide il futuro di centinaia di migliaia di giovani e delle loro famiglie. In pratica non è mai stato dimostrato se e che cosa quel test mira a valutare.

La prova inconfutabile dell’idoneità di un test congegnato con tanta leggerezza è rappresentata dal fatto che il M.I.U.R., proprio perché il problema non se l’è mai posto, ha somministrato lo stesso test a Italiani, comunitari, uomini, donne, extracomunitari, cattolici, protestanti e islamici senza alcuna differenza tra sesso, razza, lingua e religione. Ma un test come quello che ci occupa è palesemente inidoneo a valutare congiuntamente e con lo stesso metro, senza discriminarli, tutti questi discenti. Trattasi di nozioni universalmente note ma che in Italia sembrano non essere mai giunte.

Prima di poter somministrare un test (*LIVE test*), è necessario compiere una serie di operazioni che vanno dalla definizione precisa dell’oggetto da valutare (*Planning phase*), alla selezione dei contenuti del test (*Design phase / initial specifications*), alla produzione vera e propria degli item (*Development test*). A tali già complesse procedure ne devono seguire altre che riguardano la sperimentazione del test prodotto, l’analisi dei risultati della sperimentazione al fine di verificare la capacità del test di mettere in luce quello che si intendeva misurare, cioè le conoscenze/competenze richieste. Solo dopo aver fornito prove evidenti del possesso di tali caratteristiche qualitative, il test può essere “messo sul mercato” e utilizzato.

La complessa schematizzazione rende evidente che la costruzione di un test non può essere il risultato di un mero assemblaggio di item costruiti da esperti delle materie oggetto di valutazione, ma che ogni item del test deve essere selezionato solo perché è in grado di fornire quelle informazioni che, insieme alle altre informazioni fornite dagli altri item che compongono il test, permettano di fare quelle inferenze che riguardano la capacità di un individuo, nel nostro caso, **di un giovane studente di frequentare proprio quel corso di studio.**

Dalla lettura dei verbali non emerge la messa in atto delle procedure richieste per la produzione di un buon test, valido per gli obiettivi prefissati e in grado di fornire risultati affidabili. Emerge che la validità del test è stata decretata solo dal giudizio insindacabile dei membri della Commissione, effettuando un'analisi di superficie, soggettiva, dipendente esclusivamente dalle proprie competenze nelle materie. Non si evince dai verbali la messa in atto di nessun'altra verifica della validità e affidabilità del test. Considerata anche l'esiguità del tempo messo a disposizione della Commissione stessa per portare a termine tutte le operazioni (dal 23 aprile al 20 maggio 2013 per un totale di sole 5 sedute da 7-8 ore per le prove principali e di riserva per Medicina, Veterinaria e Architettura), non sarebbe comunque stato possibile effettuare le procedure necessarie alla validazione del test.

È evidente che un test prodotto in modo così superficiale non possa essere considerato idoneo ad essere strumento di selezione e ad individuare i migliori, proprio perché non sono stati tenuti in nessuna considerazione i principi in base ai quali gli item devono essere costruiti e poi validati.

5 Indicazione dei controinteressati:

tutti i soggetti inseriti in graduatoria candidati all'ammissione al Corso di Laurea in Medicina Veterinaria presso le Università indicate in ricorso e sopra elencate.

6 Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 10279/2014) nella sottosezione "Ricerca ricorso", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma della sezione T.A.R."

7 La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III-bis del T.A.R. Lazio con Ordinanza n. 4894/2014 (SCARICA).

8 Testo integrale del ricorso (SCARICA).

8.1 Elenco nominativo dei controinteressati (SCARICA).